

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Parte ricorrente nel proprio ricorso sostiene quanto segue:

- ha concluso un contratto di finanziamento con l'intermediario a novembre 2018;
- avendo pagato con ritardo alcune rate, il pagamento del citato finanziamento risulta regolare a partire dal 01/2024;
- non ha ricevuto alcun preavviso di inserimento del proprio nominativo nella banca dati;
- la segnalazione è dunque illegittima e lede i diritti del ricorrente cagionando allo stesso ingenti danni e minandone in radice la libertà di iniziativa economica;

- le segnalazioni sono illegittime sotto il **profilo formale** in quanto non sono state precedute da idoneo avviso di prima segnalazione così come previsto dall'art 5 comma 6 del Codice Deontologico;
- è stato presentato reclamo alla banca in data 11/06/2025, riscontrato in maniera non soddisfacente dall'intermediario.

Pertanto, chiede la cancellazione dalle banche dati.

L'intermediario resistente, di contro, afferma che:

- il cliente ha stipulato con l'intermediario, in data 16/11/2018, un contratto di finanziamento di € 8.467,50 rimborsabile in 72 rate mensili;
- a gennaio 2021 veniva registrato il primo impagato sul finanziamento e in data 15/02/2021 la banca inviava una comunicazione al cliente, rilevando la presenza di rate insolute e comunicando il preavviso di registrazione dei dati nei SIC;
- nei mesi successivi, nonostante i ripetuti solleciti di pagamento, non veniva corrisposto alcun pagamento e, pertanto, da marzo 2021 veniva eseguita la segnalazione nelle banche dati;
- il prestito ha registrato 30 rate insolute;
- l'informativa di cui all'art. 5, 6 del Codice Deontologico è stata inviata a parte ricorrente contestualmente agli inviti alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento;
- le comunicazioni sono state inviate al medesimo indirizzo riportato sulla carta di identità del ricorrente e nel ricorso, e risultano ricevute;
- le contestazioni di parte ricorrente non vertono sul merito della segnalazione né sui ritardi di pagamento che non sono mai stati negati dalla controparte;
- con riferimento al profilo formale, la segnalazione è stata operata dal 31/03/2021 a fronte del preavviso di febbraio 2021;
- la comunicazione è stata ritualmente inviata al cliente, come attestato dalla tracciatura della spedizione;
- l'intermediario ha dunque rispettato gli adempimenti procedurali inerenti al preavviso di imminente segnalazione richiesti dalla legge e dal codice deontologico;
- le segnalazioni sono legittime sotto il profilo formale, in quanto la prima segnalazione è stata preceduta da un preavviso di segnalazione in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del Codice Deontologico e sotto il profilo sostanziale in quanto nel corso del rapporto sono stati registrati numerosi ritardi nel pagamento delle rate.

Al contempo, l'intermediario ha prodotto altresì un'integrazione alle CTD – trasmessa al cliente unitamente alle CTD stesse - nella quale riferisce che:

- la posizione debitoria del ricorrente è stata chiusa a seguito di saldo e stralcio della stessa;
- il cliente aveva concordato con la struttura di recupero credito un piano di rientro parziale con versamenti mensili, il cui ultimo pagamento è avvenuto a luglio 2022;
- la banca ha poi proceduto ad effettuare il passaggio a perdita nel residuo debito, stralciando il credito;
- essendo trascorsi oltre 24 mesi dal saldo e stralcio, si è proceduto alla cancellazione delle segnalazioni in CRIF del contratto;
- produce, pertanto, la visura CRIF aggiornata e chiede la cessata materia del contendere.

A tale ulteriore precisazione il ricorrente non ha inteso replicare.

DIRITTO

Il Collegio prende atto che l'intermediario, nell'integrazione alle controdeduzioni, riferisce di aver proceduto alla cancellazione delle segnalazioni, essendo trascorsi oltre 24 mesi dal saldo e stralcio e che quanto affermato non è stato contestato dal ricorrente. Di conseguenza, il Collegio ritiene cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE